

TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 514 di Martedì 3 novembre 2015

MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DI UNA CARTA DEI DIRITTI IN INTERNET E PER LA GOVERNANCE DELLA RETE

La Camera,
premessi che:

Internet si configura oggi come uno strumento imprescindibile per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l'eguaglianza sostanziale;

la rete rappresenta uno spazio sempre più fondamentale per le persone e i gruppi rappresentando motore e luogo di scambio, produzione di conoscenza, volano per uno sviluppo economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico;

Internet è un mezzo che collega direttamente dimensione locale e globale, culture e persone, Istituzioni e forze produttive; la tecnologia stessa e la sua diffusione condizionano a loro volta l'effettività dei diritti;

considerare Internet uno dei vari media è dunque riduttivo e improprio, essendo divenuta la rete una dimensione essenziale per il presente e il futuro delle nostre società;

le Istituzioni hanno il dovere di promuovere e accompagnare l'armonico sviluppo di Internet e del suo utilizzo e che in questo contesto appare fondamentale che il Parlamento affronti ed esamini i molteplici e complessi profili collegati a tale sviluppo;

le questioni connesse all'accesso e all'utilizzazione di Internet travalicano, per la stessa natura della rete, le dimensioni nazionali e richiedono un coordinamento per un impegno a livello sovranazionale e una prospettiva che vada oltre i confini nazionali;

sono sempre più numerose le iniziative in questo senso: si ricordano l'Internet Governance Forum (IGF), nato nel 2006 per volontà delle Nazioni Unite, il forum multilaterale nel quale vengono dibattuti i problemi riguardanti la governance della rete; la Dynamic Coalition on Internet Rights and Principles (il gruppo di lavoro promosso già dall'IGF di Atene del 2006); la legge «Marco Civil» in Brasile del marzo 2014; l'annuncio del Governo americano, sempre nel marzo 2014, di volere trasferire alcune competenze fondamentali relative a Internet a una nuova entità internazionale;

occorre superare la posizione di chi nega l'opportunità di un qualsivoglia quadro di principi regolatori, forti della convinzione che l'assenza di regole non significhi garanzia di una rete libera ma spesso prevalenza degli interessi – se non degli abusi – dei soggetti più forti e strutturati;

occorre superare anche la posizione di chi propone un rigido sistema regolatorio che rischierebbe di depotenziare, se non addirittura neutralizzare, quello straordinario e particolare strumento che è la rete;

appare corretta invece l'intuizione della necessità di individuare un insieme di principi generali che tutelino lo sviluppo aperto e neutrale della rete e da cui scaturisca un quadro di diritti e doveri in Internet;

sono molteplici i tentativi di definire una Carta dei diritti in Internet: basti ricordare il progetto in corso di Tim Berners Lee – l'inventore del web – per una Magna Charta di Internet e lo studio del Berkman Center dell'Università di Harvard; l'appello, già nel 2005, per un «Internet Bill of Rights» emerso dal World Summit on Information Society di Tunisi e poi ripreso nel corso dell'Internet Governance Forum del 2007 di Rio de Janeiro con l'obiettivo di individuare un insieme di principi che tutelassero lo sviluppo aperto e neutrale della rete e da cui scaturissero diritti e doveri dei suoi utenti;

sul tema dei diritti degli utenti della rete e più in generale sul diritto alla tutela dei dati personali si è pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza Digital Rights Ireland dell'8 aprile 2014 che ha dichiarato illegittima la direttiva europea sulla conservazione dei dati personali; con la sentenza Google-Spain del 13 maggio 2014, in materia di conservazione dei dati personali, nella quale si legge che i diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sono norme vincolanti, «prevalgono sull'interesse economico degli operatori dei motori di ricerca»; con la sentenza Schrems v. Data protection del 6 ottobre, che ha dichiarato illegittima la decisione 2000/520/CE della Commissione europea sul trasferimento dei dati personali negli Stati Uniti; il Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione, anch'essa dell'aprile 2014, relativa a una Guida dei diritti umani per gli utenti di Internet; è in corso di elaborazione, in sede europea, una proposta di regolamento concernente il trattamento dei dati personali che investe anche la dimensione di Internet;

l'Europa durante il consiglio informale dei Ministri TLC tenutosi a Milano il 3 ottobre 2014 nell'ambito del Semestre di Presidenza italiano ha ribadito con una sola voce l'importanza del rispetto del diritto di accesso alla rete per ogni cittadino e la necessità di rendere l'Unione europea protagonista del processo di costituzione della nuova governance di Internet;

il Governo ha più volte ribadito la volontà dell'Italia di essere partecipe nel supportare l'iniziativa europea sulla nuova governance di Internet;

alla luce di tali considerazioni è stata istituita presso la Camera dei deputati una Commissione sui diritti e i doveri in Internet composta da deputati di tutti i gruppi parlamentari e da esperti, studiosi, operatori del settore e rappresentanti di associazioni con l'intento di giungere alla redazione di una «Dichiarazione dei diritti in Internet»;

per la prima volta in Italia è stato istituito un organismo nella sede parlamentare, chiamato a occuparsi di questi temi, che attengono agli spazi di libertà, di crescita, di scambio e di conoscenza;

la Commissione ha avviato i propri lavori il 28 luglio 2014 ed ha svolto dodici sedute, di cui sei dedicate allo svolgimento di audizioni di operatori del settore, esperti, rappresentanti delle varie Istituzioni competenti in materia e delle associazioni di categoria, per un totale di 46 soggetti auditi;

su di una prima bozza di Dichiarazione – parallelamente allo svolgimento delle audizioni – si è svolta una consultazione pubblica che ha avuto durata complessiva di cinque mesi, nel corso dei quali gli accessi alla piattaforma sono stati 14.099, mentre le opinioni espresse sono state 587;

tale bozza è stata inoltre sottoposta all'attenzione dei partecipanti alla riunione dei Parlamenti dei Paesi membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo sul tema dei diritti fondamentali, svoltasi alla Camera il 13 e il 14 ottobre 2014 nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;

la Commissione ha quindi approvato, il 28 luglio 2015, una «Dichiarazione dei diritti in Internet» che dopo aver chiarito nel suo preambolo che:

«Internet ha contribuito in maniera decisiva a ridefinire lo spazio pubblico e privato, a strutturare i rapporti tra le persone e tra queste e le Istituzioni. Ha cancellato confini e ha costruito modalità nuove di produzione e utilizzazione della conoscenza. Ha ampliato le possibilità di intervento diretto delle persone nella sfera pubblica. Ha modificato l'organizzazione del lavoro. Ha consentito lo sviluppo di una società più aperta e libera. Internet deve essere considerata come una risorsa globale e che risponde al criterio della universalità.

L'Unione europea è oggi la regione del mondo dove è più elevata la tutela costituzionale dei dati personali, esplicitamente riconosciuta dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che costituisce il riferimento necessario per una specificazione dei principi riguardanti il funzionamento di Internet, anche in una prospettiva globale.

Questa Dichiarazione dei diritti in Internet è fondata sul pieno riconoscimento di libertà, eguaglianza, dignità e diversità di ogni persona. La garanzia di questi diritti è condizione necessaria perché sia assicurato il funzionamento democratico delle Istituzioni, e perché si eviti il prevalere di poteri pubblici e privati che possano portare ad una società della sorveglianza, del controllo e della selezione sociale. Internet si configura come uno spazio sempre più importante per l'autorganizzazione delle persone e dei gruppi e come uno strumento essenziale per promuovere la partecipazione individuale e collettiva ai processi democratici e l'eguaglianza sostanziale.

I principi riguardanti Internet tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazione, corretta competizione e crescita in un contesto democratico.

Una Dichiarazione dei diritti di Internet è strumento indispensabile per dare fondamento costituzionale a principi e diritti nella dimensione sovranazionale»;

prevede:

1. – (Riconoscimento e garanzia dei diritti).

1. Sono garantiti in Internet i diritti fondamentali di ogni persona riconosciuti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalle costituzioni nazionali e dalle dichiarazioni internazionali in materia.

2. Tali diritti devono essere interpretati in modo da assicurarne l'effettività nella dimensione della rete.

3. Il riconoscimento dei diritti in Internet deve essere fondato sul pieno rispetto della dignità, della libertà, dell'eguaglianza e della diversità di ogni persona, che costituiscono i principi in base ai quali si effettua il bilanciamento con altri diritti.

2. – (Diritto di accesso).

1. L'accesso ad Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo individuale e sociale.

2. Ogni persona ha eguale diritto di accedere a Internet in condizioni di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e aggiornate che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale.

3. Il diritto fondamentale di accesso a Internet deve essere assicurato nei suoi presupposti sostanziali e non solo come possibilità di collegamento alla rete.

4. L'accesso comprende la libertà di scelta per quanto riguarda dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite.

5. Le Istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche oltre che da situazioni di vulnerabilità personale e disabilità.

3. – (Diritto alla conoscenza e all'educazione in rete).

1. Le Istituzioni pubbliche assicurano la creazione, l'uso e la diffusione della conoscenza in rete intesa come bene accessibile e fruibile da parte di ogni soggetto.

2. Debbono essere presi in considerazione i diritti derivanti dal riconoscimento degli interessi morali e materiali legati alla produzione di conoscenze.

3. Ogni persona ha diritto ad essere posta in condizione di acquisire e di aggiornare le capacità necessarie ad utilizzare Internet in modo consapevole per l'esercizio dei propri diritti e delle proprie libertà fondamentali.

4. Le Istituzioni pubbliche promuovono, in particolare attraverso il sistema dell'istruzione e della formazione, l'educazione all'uso consapevole di Internet e intervengono per rimuovere ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l'utilizzo di Internet da parte delle persone.

5. L'uso consapevole di Internet è fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva, il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla rete tra attori economici, Istituzioni e cittadini, la prevenzione delle discriminazioni e dei comportamenti a rischio e di quelli lesivi delle libertà altrui.

4. – (Neutralità della rete).

1. Ogni persona ha il diritto che i dati trasmessi e ricevuti in Internet non subiscano discriminazioni, restrizioni o interferenze in relazione al mittente, ricevente, tipo o contenuto dei dati, dispositivo utilizzato, applicazioni o, in generale, legittime scelte delle persone.

2. Il diritto ad un accesso neutrale ad Internet nella sua interezza è condizione necessaria per l'effettività dei diritti fondamentali della persona.

5. – (Tutela dei dati personali).

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza.

2. Tali dati sono quelli che consentono di risalire all'identità di una persona e comprendono anche i dati dei dispositivi e quanto da essi generato e le loro ulteriori acquisizioni e elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili.

3. Ogni persona ha diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano, di ottenerne la rettifica e la cancellazione per motivi legittimi.

4. I dati devono essere trattati rispettando i principi di necessità, finalità, pertinenza, proporzionalità e, in ogni caso, prevale il diritto di ogni persona all'autodeterminazione informativa.

5. I dati possono essere raccolti e trattati con il consenso effettivamente informato della persona interessata o in base a altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Il consenso è in via di principio revocabile. Per il trattamento di dati sensibili la legge può prevedere che il consenso della persona interessata debba essere accompagnato da specifiche autorizzazioni.

6. Il consenso non può costituire una base legale per il trattamento quando vi sia un significativo squilibrio di potere tra la persona interessata e il soggetto che effettua il trattamento.

7. Sono vietati l'accesso e il trattamento dei dati con finalità anche indirettamente discriminatorie.

6. – (Diritto all'autodeterminazione informativa).

1. Ogni persona ha diritto di accedere ai propri dati, quale che sia il soggetto che li detiene e il luogo dove sono conservati, per chiederne l'integrazione, la rettifica, la cancellazione secondo le modalità previste dalla legge. Ogni persona ha diritto di conoscere le modalità tecniche di trattamento dei dati che la riguardano.

2. La raccolta e la conservazione dei dati devono essere limitate al tempo necessario, rispettando in ogni caso i principi di finalità e di proporzionalità e il diritto all'autodeterminazione della persona interessata.

7. – (Diritto all'invulnerabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici).

1. I sistemi e i dispositivi informatici di ogni persona e la libertà e la segretezza delle sue informazioni e comunicazioni elettroniche sono inviolabili. Deroghe sono possibili nei soli casi e modi stabiliti dalla legge e con l'autorizzazione motivata dell'autorità giudiziaria.

8. – (Trattamenti automatizzati).

1. Nessun atto, provvedimento giudiziario o amministrativo, decisione comunque destinata ad incidere in maniera significativa nella sfera delle persone possono essere fondati unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.

9. – (Diritto all'identità).

1. Ogni persona ha diritto alla rappresentazione integrale e aggiornata delle proprie identità in rete.

2. La definizione dell'identità riguarda la libera costruzione della personalità e non può essere sottratta all'intervento e alla conoscenza dell'interessato.

3. L'uso di algoritmi e di tecniche probabilistiche deve essere portato a conoscenza delle persone interessate, che in ogni caso possono opporsi alla costruzione e alla diffusione di profili che le riguardano.

4. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, per la fornitura di beni e servizi, per l'accesso alle piattaforme che operano in Internet.

5. L'attribuzione e la gestione dell'identità digitale da parte delle Istituzioni pubbliche devono essere accompagnate da adeguate garanzie, in particolare in termini di sicurezza.

10. – (Protezione dell'anonimato).

1. Ogni persona può accedere alla rete e comunicare elettronicamente usando strumenti anche di natura tecnica che proteggano l'anonimato ed evitino la raccolta di dati personali, in particolare per esercitare le libertà civili e politiche senza subire discriminazioni o censure.

2. Limitazioni possono essere previste solo quando siano giustificate dall'esigenza di tutelare rilevanti interessi pubblici e risultino necessarie, proporzionate, fondate sulla legge e nel rispetto dei caratteri propri di una società democratica.

3. Nei casi di violazione della dignità e dei diritti fondamentali, nonché negli altri casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria, con provvedimento motivato, può disporre l'identificazione dell'autore della comunicazione.

11. – (Diritto all'oblio).

1. Ogni persona ha diritto di ottenere la cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei riferimenti ad informazioni che, per il loro contenuto o per il tempo trascorso dal momento della loro raccolta, non abbiano più rilevanza pubblica.

2. Il diritto all'oblio non può limitare la libertà di ricerca e il diritto dell'opinione pubblica a essere informata, che costituiscono condizioni necessarie per il funzionamento di una società democratica. Tale diritto può essere esercitato dalle persone note o alle quali sono affidate funzioni pubbliche solo se i dati che le riguardano non hanno alcun rilievo in relazione all'attività svolta o alle funzioni pubbliche esercitate.

3. Se la richiesta di cancellazione dagli indici dei motori di ricerca dei dati è stata accolta, chiunque può impugnare la decisione davanti all'autorità giudiziaria per garantire l'interesse pubblico all'informazione.

12. – (Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme).

1. I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti di utenti, fornitori e concorrenti.

2. Ogni persona ha il diritto di ricevere informazioni chiare e semplificate sul funzionamento della piattaforma, a non veder modificate in modo arbitrario le condizioni contrattuali, a non subire comportamenti che possono determinare difficoltà o discriminazioni nell'accesso. Ogni persona deve in ogni caso essere informata del mutamento delle condizioni contrattuali. In questo caso ha diritto di interrompere il rapporto, di avere copia dei dati che la riguardano in forma interoperabile, di ottenere la cancellazione dalla piattaforma dei dati che la riguardano.

3. Le piattaforme che operano in Internet, qualora si presentino come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone, assicurano, anche nel rispetto del principio di concorrenza, condizioni per una adeguata interoperabilità, in presenza di parità di condizioni contrattuali, delle loro principali tecnologie, funzioni e dati verso altre piattaforme.

13. – (Sicurezza in rete).

1. La sicurezza in rete deve essere garantita come interesse pubblico, attraverso l'integrità delle infrastrutture e la loro tutela da attacchi, e come interesse delle singole persone.

2. Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero. Deve essere garantita la tutela della dignità delle

persone da abusi connessi a comportamenti quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza.

14. – (Governo della rete).

1. Ogni persona ha diritto di vedere riconosciuti i propri diritti in rete sia a livello nazionale che internazionale.

2. Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale, volte alla piena attuazione dei principi e diritti prima indicati, per garantire il suo carattere aperto e democratico, impedire ogni forma di discriminazione e evitare che la sua disciplina dipenda dal potere esercitato da soggetti dotati di maggiore forza economica.

3. Le regole riguardanti la rete devono tenere conto dei diversi livelli territoriali (sovranazionale, nazionale, regionale), delle opportunità offerte da forme di autoregolamentazione conformi ai principi indicati, della necessità di salvaguardare la capacità di innovazione anche attraverso la concorrenza, della molteplicità di soggetti che operano in rete, promuovendone il coinvolgimento in forme che garantiscano la partecipazione diffusa di tutti gli interessati. Le Istituzioni pubbliche adottano strumenti adeguati per garantire questa forma di partecipazione.

4. In ogni caso, l'innovazione normativa in materia di Internet è sottoposta a valutazione di impatto sull'ecosistema digitale.

5. La gestione della rete deve assicurare il rispetto del principio di trasparenza, la responsabilità delle decisioni, l'accessibilità alle informazioni pubbliche, la rappresentanza dei soggetti interessati.

6. L'accesso e il riutilizzo dei dati generati e detenuti dal settore pubblico debbono essere garantiti.

7. La costituzione di autorità nazionali e sovranazionali è indispensabile per garantire effettivamente il rispetto dei criteri indicati, anche attraverso una valutazione di conformità delle nuove norme ai principi di questa Dichiarazione,

impegna il Governo:

ad attivare ogni utile iniziativa per la promozione e l'adozione a livello nazionale, europeo e internazionale dei principi contenuti nella Dichiarazione adottata il 28 luglio 2015 dalla Commissione per i diritti e i doveri in Internet istituita presso la Camera dei deputati;

a promuovere un percorso che porti alla costituzione della comunità italiana per la governance della rete definendo compiti e obiettivi in una logica multistakeholder.

(1-01031)

«Quintarelli, Coppola, De Lorenzis, Gitti, Maietta, Migliore, Paglia, Palmieri, Tancredi, Brunetta, Dellai, Lupi, Monchiero, Pisicchio, Rosato, Scotto, Santerini, Palese».

(22 ottobre 2015)